

Comune di Castellinaldo (Cuneo)

Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. ex art.17 comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i. Progetto definitivo. Approvazione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 09/02/2016

Oggetto: Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. ex Art. 17 comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i. Progetto definitivo. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare in via definitiva per le motivazioni indicate in narrativa il progetto definitivo della Variante parziale n. 1 al P.R.G.I. redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 costituito dai seguenti elaborati:
Esame delle osservazioni e relazione illustrativa
Norme tecniche di attuazione – modifiche
Tav. 2 – Territorio comunale – scala 1 : 5.000
Tav. 3 – progetto di piano – scala 1 : 2.000
Tav. 4 – centro storico – scala 1 : 1.000
Tav. 5 – vincoli – scala 1 : 5.000
- 3) Di dare atto che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.
- 4) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.
- 5) Di dichiarare che la Variante Parziale n. 1 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non contrastano con Piani Territoriali sovra comunali ad oggi approvati.
- 6) Di dichiarare che l'Amministrazione Comunale non è altresì a conoscenza di progetti sovra comunali approvati (progetti di opere pubbliche di rilievo sovra comunale che possano interessare la variante in oggetto) .
- 7) Di dichiarare che la Variante di che trattasi si configura come Parziale in quanto, a norma del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. - recentemente sostituito a seguito dell'entrata in vigore in data 12/04/2013 della Legge Regionale n. 3/2013 del 25/03/2013 (“Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo”) pubblicata sul B.U.R.. n° 13 del 28/03/2013, soddisfa tutte le seguenti condizioni, ovvero:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente e le modificazioni introdotte in sede di approvazione e non interessa l'intero territorio comunale;
 - b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77

e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 6 per cento;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

8) Di approvare i prospetti numerici riportati nell'ALLEGATO "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dai quali emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente e che gli effetti complessivi della Variante Parziale n. 1 rispettano i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

9) Di dichiarare che, in riferimento alla compatibilità ambientale della Variante, non si ritiene necessario procedere, ai sensi dei disposti di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 40/98, ad analisi di compatibilità ambientale, in quanto la stessa, oltre a non essere sostanziale, prevede esclusivamente modestissimi interventi che non comportano modifiche dell'assetto ambientale complessivo.

10) Di escludere, in base alla proposta dell' Organo Tecnico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 29/05/2015, ed in conformità alla D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931, al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 4/2008, la Variante Parziale n.1 al P.R.G.C. ex. Art. 17 comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i. dal procedimento di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

11) Di demandare l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica.

ALLEGATO A

Omissis

IL SINDACO
MOLINO Giovanni

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
MARCHISIO Geom. Pierfranco